

Lo statuto

Titolo I – Denominazione, sede e scopi

Titolo II – Patrimonio

Titolo III – Associati

Titolo IV – Organi

Titolo V – Assemblea dei soci

Titolo VI – Consiglio Direttivo

Titolo VII – Il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente

Titolo VIII – Organo di controllo e/o revisore

Titolo IX – Amministrazione e norme generali

Titolo I

Denominazione, sede e scopi

ART. 1

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, denominata "Associazione Per Il Museo Tattile Statale Omero – Organizzazione di volontariato", in breve "Associazione Per Il Museo Tattile Statale Omero – Odv", e, finché non iscritta al Registro unico nazionale del Terzo Settore, seguita dall'acronimo "ONLUS", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione", con sede legale nel Comune di Ancona, presso la Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio, 28.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà integrare la propria denominazione con l'acronimo ETS, da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 co. 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 co. 1 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Scopo precipuo dell'Associazione è quello di svolgere, attraverso le proprie attività di interesse generale, così come previste dall'art. 2 del presente statuto, azione di supporto delle attività istituzionali del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. L'Associazione esplicherà inoltre la predetta attività anche tramite l'attività di editoria qualora ritenuta utile e/o opportuna allo scopo.

ART. 4

All'associazione è escluso qualsiasi scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. **117/17**.

ART. 5

L'Associazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Titolo II

Patrimonio

ART. 6

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali annuali deliberate, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo;
- dalle liberalità in denaro o in natura erogate dagli associati;
- dalle liberalità in denaro o in natura erogate da enti pubblici, privati ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, anche testamentari, da chiunque disposti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali prestate dall'Associazione;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile, mobile registrato ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo III

Associati

ART. 7

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata specificante la condivisione degli scopi statutarî, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo previa esatta identificazione del soggetto richiedente, verifica della sua capacità di agire, verifica della condivisione degli scopi statutarî, versamento della quota sociale annuale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, dalla data in cui la domanda è accolta.

La domanda di ammissione presenta da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Il versamento della quota deve essere effettuato contestualmente all'iscrizione per l'anno in corso e non è frazionabile risultando valida esclusivamente per il periodo che si conclude con il successivo 31 dicembre e, per gli anni successivi, deve essere effettuato entro il consiglio direttivo dell'anno.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'associato svolge, tramite l'Associazione ed in linea con i programmi di questa, la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e salvo quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associato ha diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

L'associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione,

ovvero, qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i tre mesi successivi alla scadenza l'esclusione è considerata automatica e senza bisogno di alcuna previa deliberazione del Consiglio Direttivo il quale si limiterà a rilevare l'avveramento dell'esclusione stessa senza alcun bisogno di effettuare comunicazioni all'escluso.

Titolo IV

Organi

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto o interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Titolo V

Assemblea dei Soci

ART.10

Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Gli associati formano l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o, in caso di suo anche temporaneo impedimento e/o mancanza, dal Vice Presidente o, in caso di temporaneo impedimento e/o mancanza anche

di questi, dal consigliere direttivo più anziano nella nomina, o, in caso di temporaneo impedimento e/o mancanza anche di questi, dall'Organo di controllo, se nominato.

In prima convocazione, per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei presenti votanti. In seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà sempre a maggioranza semplice dei presenti votanti.

Per le delibere concernenti modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti.

L'Assemblea dei Soci si radunerà almeno una volta all'anno, preferibilmente presso la sede sociale od altro luogo idoneo sito nel Comune di Ancona.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- discute e delibera sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per ritardati versamenti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sui ricorsi degli associati dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo monocratico o collegiale o due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati intendesse sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun associato, all'indirizzo da lui indicato, con qualsiasi mezzo permetta di fornire prova certa dell'avvenuta ricezione. In casi particolari l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata straordinariamente su richiesta della maggioranza degli associati ovvero su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'Organo di controllo, se nominato. Qualora ritenuto utile, con il medesimo avviso, potrà essere disposta sia la prima che la seconda convocazione delle Assemblee dei Soci.

Qualora non fosse ritenuto diversamente necessario dal Consiglio Direttivo l'assemblea dei Soci recante all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente e deliberazioni consequenziali si terrà, in prima convocazione, alle ore 15.00 del quarto sabato del mese di aprile, presso la sede sociale; qualora, in prima convocazione, non fosse raggiunto il necessario quorum costitutivo, l'assemblea dei Soci si terrà, per deliberare sul medesimo ordine del giorno, in seconda convocazione, alle ore 15.00 del quarto sabato successivo a quello precedentemente indicato, presso la sede sociale. Della convocazione di tali assemblee dei Soci non sarà necessario fornire agli associati avviso, risultando la presente previsione statutaria idonea allo scopo, anche in deroga alle ordinarie modalità di convocazione. Qualora il soggetto convocante ritenesse diversamente necessario, provvederà invece a darne informativa agli associati, secondo i tempi e le ordinarie modalità statutarie.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono verbalizzate in apposito registro.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono tenersi, oltre che in presenza, anche in audio video conferenza o in audio conferenza purché sia possibile identificare con certezza i soggetti partecipanti.

Titolo VI

Il Consiglio Direttivo

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti fra gli associati. Dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina e, qualora questi non venisse approvato, sino alla data in cui la sua approvazione sarà o avrebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno; in qualsiasi caso, finché non sostituito dal nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica per il disbrigo degli affari ordinari con l'obbligo della immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato, venissero per qualsiasi ragione a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o sostituirli con altro nominativo che resterà ugualmente in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo. Qualora venissero a mancare simultaneamente, per dimissioni od altro, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questi si intenderà decaduto e da rinnovare restando in carica

esclusivamente per il disbrigo degli affari ordinari e dovrà provvedere alla immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere a nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Determina le quote associative annuali e stabilisce le modalità per il reperimento e l'utilizzo dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Procuratori, Consiglieri scientifici, collaboratori, dipendenti ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni, tenuto conto della normativa concernente le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore ed i vincoli derivanti dal proprio bilancio.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento interno per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo potrà definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente se nominato o, direttamente, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro, all'indirizzo da lui indicato, con qualsiasi mezzo permetta di fornire prova certa dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con preavviso inferiore agli otto giorni ma di almeno due giorni. Il Consiglio Direttivo dovrà dare esecuzione alle delibere della Assemblea dei Soci regolarmente prese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito registro.

Se nominato, l'organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Se nominato, l'organo di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere e, in ogni caso, il Presidente del Museo Tattile Statale Omero.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi, oltre che in presenza, anche in audio video conferenza o in audio conferenza purché sia possibile identificare con certezza i soggetti partecipanti.

Titolo VII

Il Presidente

ART. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio Direttivo; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne allo stesso nella sua prima seduta successiva.

ART. 13

In caso di assenza o di impedimento, anche temporanei, del Presidente della Associazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente, se nominato o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, anche temporanei, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero, in caso di parità delle date di nomina, fra questi, dal Consigliere più anziano per età.

Titolo VIII

Organo di controllo e/o revisore

ART.14

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 o anche al di fuori dei predetti casi, volontariamente, se ritenuto opportuno.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se collegiale, l'organo di controllo è convocato dal proprio Presidente mediante avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro, all'indirizzo da lui indicato, con qualsiasi mezzo permetta di fornire prova certa dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con preavviso di due anziché otto giorni.

ART. 15

L'organo di revisione legale dei conti è nominato, se la funzione non sia già stata legittimamente assegnata all'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o anche al di fuori dei predetti casi, volontariamente, se ritenuto opportuno.

E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Titolo IX

Amministrazione e norme generali

ART. 16

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione, di un apposito documento, che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dal quale devono tra l'altro risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, d'ora innanzi denominato: Bilancio d'esercizio.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio d'esercizio consuntivo è sottoposto, dal Consiglio direttivo, all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, qualora l'assemblea convocata per la sua approvazione dovesse andare deserta, questa dovrà essere riconvocata in data successiva non oltre un mese dalla precedente convocazione.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

In base all'art. 13, comma 6, del D. Lgs. 117/2017, nel caso di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5, l'associazione dovrà menzionare nei documenti di bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività.

Il servizio di tesoreria è affidato ad istituti bancari e/o postali di notoria solidità designati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente o di persone allo scopo delegate dal Consiglio direttivo.

ART. 18

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dell'Associazione e delle sue emanazioni nonché le attribuzioni dei Direttori e dei responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Direttivo.

ART. 19

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro eventuale organo sociale.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone, a proprie spese, un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo o all'organo che lo detiene. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 20

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 23

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ART. 24

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.